

BANCA D'ITALIA
FOGLIO INFORMATIVO SINTETICO CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA

FONTI NORMATIVE

L'Archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 386 del 15 dicembre 1990, denominato Centrale di allarme interbancaria, è disciplinato:

- dalla legge n. 386 del 15 dicembre 1990, così come modificata dal Decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 e dal Decreto legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017;
- dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001 e successive modificazioni;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 e successive modificazioni.

SCOPO DELL'ARCHIVIO INFORMATIZZATO

La Centrale di allarme interbancaria (CAI) è un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

SOGGETTI SEGNALANTI

- Banche;
- Intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento;
- Uffici postali;
- Prefetti (per il tramite del Ministero dell'Interno);
- Ministero della Giustizia (Casellario Giudiziale Centrale).

DATI CONTENUTI NELLA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA:

- generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista (segmento CAPRI). L'iscrizione determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi e comporta il divieto, per la medesima durata, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dallo stesso dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista (art. 9 l. 386/90); i dati restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia della revoca (art. 10 Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01);
- estremi identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione nonché degli assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia cambiari e vaglia postali di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento (segmento PASS); tali dati restano iscritti in archivio per il periodo di dieci anni (art. 15 Regolamento Banca d'Italia 29.01.02);
- generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento (segmento CARTER); tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 10 Decreto Ministro delle

Giustizia n. 458/01). Indicazione dell'eventuale pagamento tardivo di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente della carta; tali dati restano iscritti in archivio fino alla scadenza della segnalazione nel segmento CARTER alla quale si riferiscono;

- estremi identificativi delle carte di pagamento revocate nonché di quelle di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento (segmento PROCAR); tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 15 Regolamento Banca d'Italia 29.01.02);
- sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista (segmento ASA), nonché sanzioni irrogate dall'autorità giudiziaria penale per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria (segmento ASP); tali dati restano iscritti in archivio per il periodo indicato dalle Autorità segnalanti in conformità all'art. 10 Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01.

TRATTAMENTO DEI DATI

La Banca d'Italia è tenuta al trattamento dei dati personali nella Centrale di allarme interbancaria, in forza dell'art. 10-bis della l. n. 386/1990. Tale trattamento, in virtù di quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, deve essere effettuato a prescindere dal consenso degli interessati.

ACCESSO E CONSULTAZIONE DEI DATI

Il titolare, direttamente o tramite soggetto legittimato, può accedere ai propri dati contenuti nell'Archivio CAI con una richiesta alle Filiali della Banca d'Italia, ovvero agli enti segnalanti privati. Presso questi ultimi, tuttavia, l'accesso ai dati contenuti nei segmenti ASA e ASP è limitato alle sole informazioni relative all'interdizione dall'emissione di assegni. Presso la Banca d'Italia l'accesso ai dati CAI è gratuito, non è richiesto, pertanto, il pagamento di alcun corrispettivo per la consegna di informazioni, nominative e non nominative.

L'istanza può essere presentata direttamente allo sportello, inviata tramite la piattaforma "[Servizi online](#)" o trasmessa per posta ordinaria o via fax alle Filiali della Banca d'Italia.

Se la richiesta è presentata da un utente che si identifica con SPID o CIE su Servizi online e riguarda i propri dati personali, l'esito sarà disponibile nella propria area personale, accessibile tramite il link ricevuto via email o raggiungibile direttamente dal portale "Servizi online".

La risposta contenente i dati richiesti può essere trasmessa, a scelta del richiedente, a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a un indirizzo di posta ordinaria con raccomandata AR. Qualora sia indicato un indirizzo PEC al quale inviare la risposta, il richiedente dichiara di eleggere tale indirizzo come domicilio digitale speciale ai sensi degli art. 47 c.c. e art. 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

RETTIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI

La Banca d'Italia provvede al trattamento attenendosi ai dati trasmessi dagli enti segnalanti.

Esula dalle competenze attribuite alla Banca d'Italia, in qualità di ente titolare per la gestione dell'archivio CAI, ogni valutazione di merito sulle singole segnalazioni.

La disciplina della CAI pone a carico degli enti segnalanti la responsabilità dell'esattezza e della completezza dei dati trasmessi all'archivio e il compito di provvedere *“tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati”*, come previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458.

Pertanto richieste di cancellazione o rettifica dei dati errati devono essere rivolte esclusivamente agli enti segnalanti.